

STATUTO

**PERSEO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUALAGNA PS STRADA
FANGACCI 39

Numero REA: PS - 190016

Codice fiscale: 02539280418

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ^A
al n. 16126 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 (art.1 lettera A), con sede nel comune di ACQUALAGNA (PU), la Società cooperativa sociale denominata "PERSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." in sigla brevemente "PERSEO COOP.SOC."

La Cooperativa potrà, con delibera dell'Organo amministrativo, istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e anche all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, ovvero sciolta anticipatamente.

La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Confederazione Cooperative Italiane ed alla sua struttura territoriale (Confcooperative).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro bensì finalità solidaristiche e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e organizzative e agendo in collaborazione con i soggetti interessati, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura organizzativa e gestionale ed alla conduzione dell'impresa, mettendo a disposizione le professionalità, le esperienze, le conoscenze e le capacità possedute.

In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta dai soci lavoratori, sono da ricomprendere nell'ambito del rapporto mutualistico assunto con il rapporto associativo le prestazioni di lavoro dei soci, il trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaureranno con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o

 1

autonoma, compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate.

La società si propone, altresì, di perseguire ed osservare le disposizioni prescritte per essere considerata a mutualità prevalente.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, anche ai fini tributari, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o indiretto, in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, i seguenti servizi socio - sanitari ed educativi:

- gestione di servizi socio sanitari per persone minori, portatori di handicap, soggetti affetti da disagio psichico, fisico, tossicodipendenti, malati di AIDS, anziani e soggetti bisognosi in genere, attraverso la gestione di centri diurni, di accoglienza e di socializzazione, di case di riposo e di cura;

- organizzazione e/o gestione di strutture residenziali o semi-residenziali con particolare riferimento a strutture dedicate a minori in particolari situazioni di fragilità quali, a titolo esemplificativo, la disabilità fisica o psichica e l'emarginazione sociale;

- istituzione di servizi attinenti il settore educativo e/o di sostegno dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani;

- sensibilizzazione e consulenza rivolte a nuclei familiari e/o gruppi di famiglie disponibili all'accoglienza, istituiti e/o coordinati dalla cooperativa;

- realizzazione e/o gestione di gruppi famiglia per accogliere minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per prepararli all'affidamento e/o al rientro nella famiglia di origine;

- servizi domiciliari di assistenza, di sostegno alle funzioni educative da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

- Telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo;

- promozione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'esercizio delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 381/1991 rivolti ai soci e lavoratori della cooperativa;

- fornire assistenza giuridico-economica sia per i propri operatori che per esterni; consulenze psico-pedagogiche, attività di sostegno; organizzare e gestire: scuole, asili, centri ricreativi, culturali;

- iniziative per il tempo libero, di promozione della cultura della solidarietà e del turismo sociale;

- promozione ed organizzazione di convegni e manifestazioni; seminari e conferenze miranti a fornire gli approfondimenti necessari circa le attività promosse e gestite dalla Cooperativa allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni e dei servizi resi dalla Cooperativa;

- attività di rilevanza sociale affini, connesse, complementari ed accessorie ai servizi sopra indicati rivolti alle persone disagiate, quali a titolo esemplificativo servizi di somministrazione vitto,

 2

indumenti e medicinali, servizi di lavanderia e stireria, servizi economati ed alberghieri, assistenza ed accompagnamento sui mezzi di trasporto, fornitura di libri e materiali didattici.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese;
2. costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo nonché dare adesione ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della L. 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
4. contrarre mutui e concedere finanziamenti esclusivamente a società controllate e/o collegate, nonché a consorzi cooperativi cui partecipa;
5. concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda;
6. richiedere e concedere garanzie;
7. operare con gli Istituti di Credito effettuando: apertura dei conti correnti, richiesta di credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, mutui, anticipazioni e crediti assistiti da garanzie di ipoteca su immobili sociali e da garanzia reale su titoli, valore merci, effetti cambiari e documenti; costituzione di pegno di titoli, valori merci; costituzione di depositi cauzionali; cessioni di crediti, contratti di riporto, rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte; rilascio di avalli, fidejussioni e costituzione di deposito cauzionale a garanzia di obbligazione; ordini di operazioni in cambi ed in titoli con facoltà di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo; costituzione di depositi a custodia od in amministrazione titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;
8. consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, con altre cooperative che svolgono la medesima attività per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni;
9. aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

 3

TITOLO III

SOCI

Art.5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- età superiore agli anni 18;
- possesso di idoneità fisica alla mansione da svolgere;
- documentata istruzione professionale in ordine alla mansione e al ruolo da svolgere;
- conoscenza delle finalità della cooperativa, della sua organizzazione e rispetto dello statuto e dei regolamenti vigenti;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- età superiore agli anni 18;
- conoscenza delle finalità della cooperativa e della sua organizzazione;
- interesse e competenze adeguate al servizio in cui si intende prestare la propria attività volontaria; conoscenza e valorizzazione degli obiettivi inerenti il servizio.

Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'Organo amministrativo della cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci le persone fisiche, gli enti, le società e le associazioni che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

  De Sordi Stef  27/11/2021  Fiume Hell

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa e/o in ragione dell'interesse alla loro formazione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non può superare i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 comma 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con un preavviso di almeno tre mesi. Tale termine potrà essere ridotto dall'Organo amministrativo. Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla data dello spirare del termine di preavviso anche con riguardo ai rapporti mutualistici.

~~Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:~~

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) l'inadempimento degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- f) la morosità nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualsiasi titolo verso la società;
- g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi disordini tra i soci.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

 5

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze professionali possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

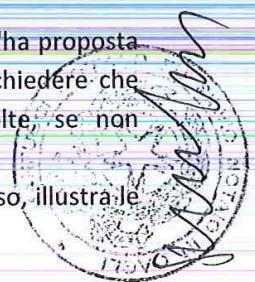
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



Art.8 (Obblighi e diritti del socio)

I Soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi nascenti dalla legge, dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, non che dalle deliberazioni degli Organi Sociali.

I soci sono altresì, obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata anche a mano alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di effettuare i controlli secondo quanto previsto all'art. 2476 c.c.. Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento

Handwritten signature: Fabio C...

- un preavviso di almeno 10 giorni, l'eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato;
- negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute

Alm. Carl de Goud. stuf Dono Lorenz Treno M⁷

alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001 e successive eventuali modificazioni, e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

g) che cessi il rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione di lavorativa;

h) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci;

i) che abusi del diritto di controllo individuale previsto all'art.2473 bis del c.c..

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti il Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mano.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio lavoratore con la cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo amministrativo.

Articolo 13 (Liquidazione e rimborso della quota)

Le modalità di liquidazione della quota saranno regolate dall'art. 2535 cc.

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge e del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società, e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare

 ⁸

quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

Ai soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed h) potrà essere richiesto il risarcimento dei danni.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art.16 (Soci sovventori)

Qualora vengono costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una quota nominativa trasferibile minima del valore di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi).

Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i

*Luigi Berni De Gaudisich Lombardi Franco Hill*⁹

titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo ai soci sovventori, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

[Firma] 10

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; la quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ad euro 100,00 (CENTO/00) né superiore ai limiti di legge.
- 2) dalle quote dei soci volontari, ciascuna di valore di Euro 30,00(trenta/00)
- 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

C) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, anche a mano, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente Art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti il Tribunale competente.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Organo Amministrativo ed i Sindaci, ove nominati, sono tenuti nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 C.C. ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.


11

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;
- d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o Amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, ove nominato.

Art. 26 (Assemblee)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo, può altresì nominare il Presidente ed il Vice Presidente.
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci.



Handwritten signature: Roberto Per, Decano del Collegio Sindacale Perseo O.N.L.U.S.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, e può delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi dovuti al Presidente ed agli amministratori investiti di particolari cariche;

6) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti di capitale;

7) approva i regolamenti interni;

8) delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;

9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di parti di attività di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per trattare gli argomenti di competenza di essa a norma di legge e del presente statuto.

Art. 27 (Modalità di Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata a cura dell'Organo amministrativo nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero.

L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata a.r. o a mano, telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, o mediante ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante nel libro soci o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato alla società dal socio, e/o mediante avviso affisso, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nella bacheca presente nella sede sociale e nelle eventuali sedi operative.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e potrà indicare la data della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

 13

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni e voto)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni degli organi sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica partecipa all'Assemblea con un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci diversi dalle persone fisiche potranno avere un massimo di cinque voti.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica il precedente art. 6; per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Art. 30 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di n. 2 soci. Il socio imprenditore può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina del Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo ove il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto per iscritto senza ritardo, nei tempi necessari per la

 14

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 ad un massimo di 9 membri e comunque utilizzando tutte le forme previste dalla legge. L'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Almeno un componente potrà essere scelto tra i soci sovventori e uno tra i soci volontari.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione di termine, restano in carica fino a revoca o dimissioni.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non via abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno 5 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale la volontà espressa dal Presidente.

Le votazioni normalmente sono palesi. Non è ammesso il voto scritto dell'amministratore assente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da

 15

tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 34 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo definisce le politiche e gli indirizzi aziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertanto la prestazione di fidejussioni, di garanzie reali, anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non riservino all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Cooperativa;
- d) l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione, ove delegato dall'Assemblea, determina la remunerazione del presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio sindacale, ove nominato.

Art. 35 (Organi delegati)

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Possono essere altresì nominati Direttori generali e Procuratori, determinandone i poteri.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di tale funzione.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, ove nominati.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea,

Alto *Ben* *di* *sona* *del* *Dono* *2027* *Fano* *Ido* ¹⁶

si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla stessa Assembla.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.



TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

Handwritten signature: Roberto Cecchi De Santis 17